

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERA DEL COMMISSARIO N°290 DEL 24/03/2011

OGGETTO: STIPULA DEL CONTRATTO TRA QUESTA AZIENDA E LA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA SOCIETÀ SMERALDA RSA DI PADRU PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE 2011/2012

LA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

VISTO l'Atto Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 499 del 9 giugno 2008 verificato per conformità agli indirizzi regionali da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n° 33/26 del 10 giugno 2008;

VISTO l'art. 8 bis, comma 1, del D. L.gs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che obbliga le Regioni ad assicurare livelli di assistenza essenziali ed uniformi (LEA) avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle AA.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del Decreto citato;

CONSIDERATO che la L.R. n. 10/2006 stabilisce, all'art. 8, che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n° 31/14 del 06/08/2010 che ha approvato i nuovi schemi – tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende Sanitarie Locali e gli erogatori privati per il triennio 2010-2012;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/23 del 28/10/2010 ha fissato i tetti di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati per gli anni 2010 - 2011 e 2012;

PRESO ATTO che la D.G.R. n°31/14 del 06/08/2010 prevede che le ASL, in caso di stipulazione di contratto con strutture ubicate in ambito diverso dal proprio, sono tenute a richiedere preliminarmente all'Azienda territorialmente competente il nulla osta alla stipulazione del contratto per il volume di prestazione indicato;

VISTA la nota n° PG/2011/101 del 03/01/2011 con la quale la ASL n°2 di Olbia, rilascia Nulla Osta, alla richiedente ASL n°1 di Sassari, per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale territoriale;

VISTA la D.G.R. n°25/6 del 13/06/2006 che definisce le linee d'indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati;

CONSIDERATO che, per poter garantire l'assistenza residenziale territoriale alle persone residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda ed assicurare la continuità terapeutica ai soggetti già in trattamento, è necessario stipulare nuovi contratti ai sensi della richiamata L.R. n. 10 del 28.07.2006;

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario, per le motivazioni sopra evidenziate al fine di garantire l'assistenza residenziale territoriale per l'anno 2011/12, stipulare apposito contratto con la Società Smeralda RSA di Padru con sede operativa in via Vivaldi, Padru, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di stipulare con la Società Smeralda RSA di Padru con sede operativa in via Vivaldi, Padru, il contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale territoriale per gli anni 2011/12 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prevedere per le prestazioni rese a favore degli utenti residenti nell'ASL n.1, un tetto di spesa netto di :
 - € 43.070,00 (quarantatremilasettanta) per l'anno 2011;
 - € 43.070,00 (quarantatremilasettanta) per l'anno 2012;
- 3) di stabilire che il tetto di spesa lordo comprensivo della eventuale regressione tariffaria non può essere superiore a :
 - € 43.501,00 (quarantatremilacinquecentouno) per l'anno 2011;
 - € 43.501,00 (quarantatremilacinquecentouno) per l'anno 2012;
- 4) di stabilire la durata del contratto in anni due dal 01.01.2011 al 31.12.2012;
- 5) di far gravare la spesa sopra indicata sul CO.GE n. 5.2.2.9.7 del Budget Aziendale rispettivamente per gli anni 2011 e 2012;

Il Direttore Sanitario
(Dott. Francesco Zanetti)

IL COMMISSARIO

VISTO il D.Lgs. n°502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n°10 del 28.07.2006 avente per oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge Regionale 26 gennaio 1995, n°5";

VISTO l'art. 12 – comma 8, della Legge Regionale n°3 del 07.08.2009, avente per oggetto "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 47/29 del 30 Dicembre 2010, con la quale, in attuazione dell'art.12 – comma 8 – cit. e nelle more del completamento delle

procedure di selezione dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, la Giunta della Sardegna ha conferito al Dott. Marcello Giannico l'incarico di Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari;

LETTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: " stipula del contratto tra questa Azienda e la Società Smeralda RSA di Padru, per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale territoriale 2011/2012" presentata dal Direttore Sanitario;

PRESO ATTO: - che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n°20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma 1, della legge n°241/90, come modificato dalla legge 15/2005;

- del conforme parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di stipulare con la Società Smeralda RSA di Padru con sede operativa in via Vivaldi, Padru, il contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale territoriale per gli anni 2011/12 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prevedere per le prestazioni rese a favore degli utenti residenti nell'ASL n.1, un tetto di spesa netto di :
 - € 43.070,00 (quarantatremilasettanta) per l'anno 2011;
 - € 43.070,00 (quarantatremilasettanta) per l'anno 2012;
- 3) di stabilire che il tetto di spesa lordo comprensivo della eventuale regressione tariffaria non può essere superiore a :
 - € 43.501,00 (quarantatremilacinquecentouno) per l'anno 2011;
 - € 43.501,00 (quarantatremilacinquecentouno) per l'anno 2012;
- 4) di stabilire la durata del contratto in anni due dal 01.01.2011 al 31.12.2012;
- 5) di far gravare la spesa sopra indicata sul CO.GE n. 5.2.2.9.7 del Budget Aziendale rispettivamente per gli anni 2011/12;
- 6) di incaricare i servizi competenti della puntuale applicazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n 4 pagine e n 15 pagine di allegati nei termini indicati.

IL COMMISSARIO
(Dott. Marcello Giannico)